



## Legge di Bilancio: serviva più coraggio

La legge di bilancio 2018 si presenta come “la classica manovra di manutenzione dei conti pubblici che presenta un insieme di misure eterogenee e parcellizzate di tipo temporaneo. Più che avere funzione realmente espansiva, si limita a una funzione conservativa”. Così si sono espressi i rappresentanti di Rete Imprese Italia intervenuti all’audizione sulla manovra di bilancio svoltasi davanti alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. Rete Imprese Italia giudica “apprezzabile, seppur timido, il ritorno alla spending review con 3,5 miliardi di tagli alla spesa pubblica improduttiva” e positivo aver disinnescato gli aumenti dell’Iva per il 2018 che avrebbero comportato maggiori imposte per oltre 15 miliardi di euro, ma, osserva “ci sono poche misure per la crescita delle imprese. Soprattutto sul fronte fiscale, lo spostamento dell’entrata in vigore dell’Iri al 2018 che comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale per circa 250mila imprese.” Negativo il giudizio anche sulla mancata deducibilità totale dell’Imu sugli immobili strumentali e la mancata riduzione dell’Irap per le piccole imprese. Inoltre, per le imprese che adottano il regime di cassa occorre consentire il riporto delle perdite estendendo alle ditte individuali la disciplina prevista per le società di capitali. Sull’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati è necessario procedere con estrema cautela nell’ambito di un progetto di medio periodo che coinvolga anche le rappresentanze d’impresa. La pressione fiscale in Italia resta molto alta, nonostante negli ultimi anni se ne sia registrata una riduzione, e si colloca in un sistema fiscale profondamente iniquo nella tassazione dei redditi e che ha visto un incremento importante degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Servono quindi interventi urgenti volti “a ridurre la pressione fiscale, garantendo, al contempo, maggiore equità nel prelievo tra i diversi redditi da lavoro; invertire la tendenza di questi ultimi anni in ordine al trasferimento sulle imprese di gran parte degli oneri dei controlli; usare la leva fiscale per aumentare la domanda interna”. Sul tema del lavoro, Rete Imprese Italia apprezza l’introduzione

di un incentivo strutturale all’occupazione giovanile, che può rappresentare un primo intervento per l’auspicata riduzione strutturale del costo del lavoro. E sul tema della formazione viene evidenziato che dopo i recenti interventi sulla natura delle risorse dei Fondi Interprofessionali, era fortemente attesa una norma per salvaguardarle ed escluderle dalla normativa sul bail in, come già avvenuto per i fondi pensione. Importante, inoltre, la previsione che riconosce un credito di imposta sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in attività di formazione, anche se - avverte Rete Imprese Italia - aver subordinato il beneficio alla condizione che le attività formative siano pattuite attraverso contratti collettivi territoriali o aziendali rappresenta una inspiegabile complicazione e una oggettiva limitazione. Una valutazione “fortemente negativa” anche sulla disposizione della legge di bilancio che estende ulteriormente la disciplina generale della vendita diretta alle imprese agricole “perché rappresenta un’impropria ed inopportuna invasione di campo che creerebbe un ingiustificato squilibrio delle dinamiche concorrenziali. Infine, nella manovra “al turismo non vengono riservati interventi dedicati nonostante questo settore sia stato uno dei protagonisti principali della crescita al di sopra delle previsioni del Pil nazionale”.

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

- Consulenza Fiscale:** Chiarimenti sulla manovra finanziaria **da pag. 2**
- Consulenza del Lavoro:** Apprendistato duale ed esonero contributivo, le informazioni per l’impresa. Le novità per i datori di lavoro **da pag. 8**
- Credito:** Voucher per la digitalizzazione delle pmi: gli sviluppi **da pag. 9**
- Categorie e Mercato:** Appuntamento formativo per manager e agenti di commercio in collaborazione con l’Università di Teramo e le novità per l’autotrasporto **a pag. 12**

## CON IL DECRETO LEGGE FISCALE PARTE LA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2018

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, n. 242, contiene “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

**Qui di seguito vengono evidenziate le disposizioni di carattere fiscale contenute nello stesso decreto.**

### Rottamazione delle cartelle

La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con l’articolo 6 del D.L. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le somme del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora).

Al comma 1 si consente al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017.

In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.

Al comma 2 è introdotto il nuovo comma 13-quadro al citato articolo 6. In particolare il comma dà la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione.

In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile. I debitori possono versare nel numero massimo di tre rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre, e novembre 2018:

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

*Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell’associazione al numero 0543 452811*

- ➔ le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi [co.1, lett. a)],
- ➔ quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento [co. 1, lett. b)],
- ➔ nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi per dilazione di pagamento.
- ➔ Il comma 13-quinquies dispone che nell’istanza il debitore indica il numero delle rate e il suo impegno ad avvalersi della definizione. A seguito della presentazione dell’istanza si producono gli effetti previsti dal comma 5 dell’articolo 6. L’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l’istanza:
  - ➔ entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo al debito pregresso non versato;
  - ➔ entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la rottamazione, con l’eventuale piano di rateazione se richiesto.

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone lo slittamento di un anno della rata di novembre 2017 per le Università che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle: la nuova scadenza è ora novembre 2018. E’ ampliato il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016).

Ai fini della definizione il debitore comunica la sua volontà di avvalersene entro il 15 maggio 2018 presentando un'apposita dichiarazione. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo da pagare rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. L'Agente della riscossione invia:

- ➔ entro il 31 marzo 2018 con posta ordinaria, al debitore l'avviso relativo ai suddetti carichi;
- ➔ entro il 30 giugno 2018 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

## **Ampliamento dello Split payment**

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, strumento attuato per contrastare l'evasione fiscale e previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano, con la nuova formulazione, anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

In particolare l'art. 3 in esame, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, "riscrive" l'elenco di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 conv. L. 21 giugno 2017 n. 96) prevedendo che il meccanismo dello "split payment" si applichi: - lett. 0a): agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; - lett. 0b): alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; - lett. a): alle società controllate "di fatto" (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - lett. b): alle società controllate direttamente o indirettamente, mediante controllo "di diritto" (art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c); - lett. c):

alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b); - lett. d): alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legge in esame prevede che le modalità di attuazione delle norme sopra citate, aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2018 e applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura dalla stessa data (comma 3), saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

## **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.

Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

## **Sterilizzazione dell'aumento Iva**

A seguito della modifica della lett. a) del comma 718 dell'art. 1, Finanziaria 2015, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% è "rivisto" prevedendo che la stessa passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. Con la modifica della lett. b) del citato comma 718, anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. L'intento legislativo va a "completare" quanto contenuto nell'ambito del DL n. 148/2017, c.d. "Decreto collegato alla Finanziaria 2018", in corso di conversione, e pertanto nel 2018 "non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA".

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017 ed è in vigore da tale data.

## LA FINANZIARIA 2018 (BOZZA)

Dopo l'approvazione da parte del Governo, è recentemente approvato al Senato il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2018" contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2018, di seguito esaminate. Il testo, che si compone di 120 articoli, inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva, prevista per la fine di dicembre.

Esame delle principali misure previste dal disegno di legge di bilancio 2018.

### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Art. 3, comma 1, lett. a)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta:

➔ la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017). Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari; ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di gene-

ratori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000.

### INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO art. 3, comma 1, lett. b)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000);
- è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).

### BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Art. 3, comma 1, lett. b)

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

### PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO E DELL'IPER AMMORTAMENTO ART.5

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%) al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.



Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dall'agevolazione riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell'Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo di acquisizione del 150%. Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

### **CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI - Art. 3, comma 6**

Come noto, in caso di opzione per la cedolare secca, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 - 2017, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Ora è disposto che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

### **(RI) FINANZIAMENTO SABATINI-TER - Art. 7**

La concessione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è riconosciuta fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato "fino alla data dell'avvenuto esaurimento

delle risorse disponibili". Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

### **CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE - Art. 8**

Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber - fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali). È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- ➔ alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ➔ ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A. - Art. 77**

Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia e le relative variazioni, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari. Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018

relativamente alle:

- ➔ cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ➔ prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdl). Il Sistema di Interscambio (Sdl) sarà utilizzato oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti in Italia anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

### **SOSPENSIONE MOD. F24 - Art. 83**

Con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006 è previsto che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. È inoltre previsto che:

- ➔ se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- ➔ diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati. Dalla Relazione accompagnatoria al ddl in esame è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
- ➔ l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- ➔ la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni

molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;• i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 87**

È riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di ridefinire il costo d'acquisto di:

- ➔ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ➔ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:
- ➔ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ➔ al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

### **TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI - Art. 88**

Con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97 è previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate. Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono "sommate" alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile compensare le plu-

---

svalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Con la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73 è previsto che per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi. La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

### **DIFFERIMENTO IRI - Art. 91**

È previsto il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

**Francesco Bandini**

**[bandini@confartigianato.fo.it](mailto:bandini@confartigianato.fo.it)**

## **Infortuni: denuncia degli infortuni anche di un giorno a fini statistici**

Si ricorda che dal 12 ottobre è entrato definitivamente in vigore l'obbligo a carico del datore di lavoro di comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Si tratta di una comunicazione a fini statistici e informativi, in attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), comunicazione da inviare in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, mediante il nuovo servizio telematico istituito dall'Istituto

## **Sgravio contributivo per l'adozione di misure di conciliazione tempi di vita e lavoro**

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito istituzionale la disponibilità, a far data dal 17 ottobre u.s., del servizio per effettuare il deposito telematico dei contratti sottoscritti dalle aziende tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018 contenenti misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i propri dipendenti. Si ricorda, infatti, che con il Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, è stata introdotta in via sperimentale, per il biennio 2017-2018, un'agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati che adottino, sulla base di contratti collettivi a livello aziendale, misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata per i propri dipendenti, che siano innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai CCNL di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti. Il deposito telematico del contratto aziendale è un adempimento obbligatorio, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello. La misura del beneficio verrà quantificata a cura dell'INPS in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno e altresì in base al numero dei datori di lavoro aventi diritto e della relativa forza aziendale media. In ogni caso, per il singolo datore di lavoro, l'ammontare del beneficio non potrà eccedere l'importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nel corso dell'anno civile precedente

la domanda. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le misure di conciliazione dovranno essere individuate, in numero minimo di due, nell'ambito delle seguenti aree di intervento: area genitorialità, area flessibilità organizzativa, area welfare aziendale e almeno una misura dovrà rientrare nelle prime due tra le aree indicate.

## **Assunzione giovani: esonero contributivo per assunzioni studenti con alternanza scuola-lavoro o apprendistato duale**

Si premette che la "Legge di Bilancio 2017" (L. n. 232/2016) all'art.1, commi 308-310, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, imprenditori e non, che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, a tempo indeterminato (o trasformano il rapporto di lavoro) tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- ➔ attività di alternanza scuola-lavoro,
- ➔ periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (apprendistato 3° livello).

Con la Circolare n. 109/2017 l'INPS ha fornito le istruzioni operative.

L'agevolazione è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui e la durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto, nel limite delle risorse appositamente stanziare dalla Legge di Bilancio 2017.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**



## TASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,066%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,016%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,166%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,466%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,566%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

## Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Sono passati quattro anni dall'emanazione del decreto, nel dicembre 2013. Oggi finalmente sono state stanziati le risorse per questo contributo, molto atteso dagli imprenditori. Una misura agevolativa per le PMI, che prevede la concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Dal 30 gennaio 2018 sarà quindi possibile presentare le richieste, il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- ➔ migliorare l'efficienza aziendale;
- ➔ modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- ➔ sviluppare soluzioni di e-commerce;
- ➔ fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- ➔ realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del voucher.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adoterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale (€ 8.018.024,20 per l'Emilia Romagna) contenente l'indicazione delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione prenotata. Nel caso, molto probabile, in cui l'importo complessivo dei Voucher

concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno. Tutte le imprese ammesse alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda. Ai fini dell'assegnazione del Voucher, l'impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando i titoli di spesa. Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Per ogni chiarimento potete contattare l'Ufficio Credito (Mauro Collina tel. 0543 452873) oppure consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione>

**[credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)**

## Orizzonti sulla finanza: ruolo, garanzie e vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente

Oggi svelerò il ruolo di una consulenza finanziaria indipendente con le relative garanzie e vantaggi che essa porta al risparmiatore e investitore.

### RUOLO

L'oggetto principale della consulenza finanziaria è la pianificazione e il monitoraggio di obiettivi e risorse finanziarie di ogni soggetto economico (persone singole o aziende). Il professionista che si occupa di ciò è chiaramente il consulente finanziario che valuta le possibili scelte di investimento e finanziamento delle singole questioni economiche/finanziarie. In particolare l'oggetto ricadrà sul benessere finanziario presente e futuro di un individuo e della sua famiglia, l'equilibrio complessivo dell'azienda e una combinazione di questi due se l'azienda a forte connotazione familiare.

Questi obiettivi sono maggiormente raggiungibili grazie alla presenza di società di intermediazioni mobiliari (SIM) di pura consulenza, ovvero non controllate da gruppi bancari e assicurativi, ma la quale, attraverso i suoi consulenti finanziari indipendenti, può suggerire soluzioni di investimento

---

presenti sul mercato, individuando quelle più ottimali e adeguate. Questo processo protegge i clienti dai consigli impregnati da conflitto di interesse, caratterizzati dalle attività di consulenza finanziaria di banche e grandi reti di promotori finanziari.

## **GARANZIE**

Il consulente finanziario indipendente non può in nessun modo prendere soldi in contanti o richiedere le password di accesso della home banking al proprio cliente. Il denaro infatti potrà essere investito solo tramite assegno o bonifico bancario ed intestato alla società che gestirà poi il denaro, ovvero la Società di Gestione del Risparmio (SGR). In nessun modo dunque il pagamento sarà intestato al consulente o alla SIM.

Successivamente il denaro verrà investito in strumenti finanziari in base al regolamento del prodotto che si acquista. Ogni operazione è nominativa e dunque ogni operazione di investimento, spostamento o rimborso non potrà avvenire senza la firma del cliente. E se fallisce la SIM o la SGR? Non succede nulla in quanto sono rispettivamente l'intermediario e la società che gestisce il denaro. L'investimento infatti viene fatto sui mercati finanziari, e quindi in base al regolamento dello strumento finanziario, si acquistano obbligazioni e/o azioni di tutto il mondo.

## **VANTAGGI**

Il vantaggio più rilevante di una consulenza finanziaria indipendente è l'assenza di conflitto di interesse. Infatti non essendo legati a nessun gruppo bancario e/o assicurativo è possibile effettuare le scelte nell'interesse del cliente non essendo i consulenti sottoposti a pressioni commerciali (i cd. Budget) e non avendo a disposizione prodotti di casa, i quali generalmente sono più remunerativi per i clienti e per la banca che rappresentano.

Inoltre essendo la consulenza indipendente pagata in percentuale sul patrimonio oggetto di valutazione, è presente un fortissimo co-interesse in quanto la retribuzione del consulente aumenterà all'aumentare del patrimonio.

***Riccardo Minghetti consulente finanziario indipendente***

## L'agente e il manager aziendale:

### gestire e amministrare in maniera efficace ed efficiente agenzie e reti di vendita aziendali

### Opportunità formativa promossa dall'Università di Teramo

Interessante collaborazione con l'Università di Teramo che organizza il corso "L'agente e il manager aziendale: gestire e amministrare in maniera efficace ed efficiente agenzie e reti di vendita aziendali" La due giorni è ospitata da Confartigianato nella sede di in Via Oriani, 1, nelle giornate di venerdì 1 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e sabato 2 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Il corso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 20 e consisterà in 14 ore di lezione frontale, da articolarsi tra le due giornate. Il costo è di € 300 + IVA per partecipante.

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze, le competenze e le metodiche concettuali e pragmatiche al fine di organizzare, gestire e amministrare in maniera sistematica e ragionata gli elementi strategico - operativi classici ed emergenti nell'ambito delle agenzie e delle unità funzionali aziendali specificamente predisposte alla gestione delle reti di vendita.

La finalità del corso è quella di guidare, mediante un approccio flessibile, intuitivo e proattivo, il professionista nell'acquisizione e nell'accrescimento delle metodiche, delle conoscenze e delle tecniche operative volte al governo efficace ed efficiente degli aspetti e degli elementi organizzativi, manageriali e strategici tradizionali ed innovativi della professione del manager in contesti aziendali e di agenzia, al fine di meglio pianificare ed amministrare la rete di vendita, nonché migliorare il rapporto con il cliente mediante un approccio di marketing relazionale avanzato.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

- Elementi e caratteri della gestione strategica;
- Le risorse e le competenze distintive nel sistema aziendale e professionale;
- Dinamiche ed approcci aziendali di crescita strategica;

- Elementi concettuali ed approcci metodologici operativi della pianificazione strategica;
- L'implementazione delle strategie: dalla progettazione organizzativa al management;
- Elementi ed approcci di analisi competitiva;
- Orientamenti e metodologie per il controllo strategico;
- Analisi e valutazione delle performance organizzative, manageriali e strategiche;
- Elementi ed approcci alla Human Resource Management;
- Presentazione e discussione di case studies;
- Realizzazione di project works.

Il Professore che svolgerà il corso è il Christian Corsi, docente di Economia aziendale presso l'Università degli studi di Teramo.

Per il pagamento di € 366 (IVA compresa) occorre effettuare il bonifico alle seguenti le coordinate bancarie IT37V0542415300000000053705 intestato allo spin-off universitario Cisrem srl, con casuale "corso professionale agente manager". Le relative fatture saranno consegnate la mattina del corso. Per l'iscrizione da effettuare entro il 22 novembre e per informazioni contattare info@atsc.info o per Confartigianato Forlì Marco Valenti al numero 0543 452849.

## Autotrasporti

### Assemblea di categoria per le imprese di autotrasporto merci c/terzi

Confartigianato Forlì in collaborazione con le associazioni romagnole organizza un momento di confronto con le imprese. Venerdì 17 Novembre 2017 alle 20,30 presso la sede della Confartigianato Federimpresa di Cesena in Via Ilaria Alpi, 49 Amedeo Genedani presidente di Confartigianato Trasporti e di UNATRAS interverrà sulle prospettive del settore Autotrasporto in uno scenario di concorrenza da parte dei vettori comunitari, sui provvedimenti approvati per il settore nella legge di Bilancio 2018 (risorse, rimborso accise, provvedimenti per



il cabotaggio), farà inoltre il punto sull'azione di Riscarcimento Collettiva verso i Costruttori di Autoveicoli. Tra gli argomenti anche la mobilità: quali nuove modalità e veicoli ecologici per la competitività dei trasporti. Per informazioni, contattare il referente di categoria Alberto Camporesi 0543 452906.

## Quote Albo

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2017, debbono corrispondere per l'anno 2018 al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Il Comitato Centrale dell'Albo ha emesso la delibera 7/2017, dove sono state indicate le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno prossimo. Tutto è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, salvo la sospensione per i comuni terremotati e in sintesi, è stabilito il pagamento deve avvenire soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale [alboautotrasporto.it](http://alboautotrasporto.it) entro il 31 dicembre 2017. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine del 31 dicembre 2017, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298. La quota è stabilita nelle seguenti misure:

Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 2 a 5	5,16 €
Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 6 a 10	10,33 €
Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 11 a 50	25,82 €
Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 51 a 100	103,29 €
Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 101 a 200	258,23 €
Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli superiori a 200	516,46 €

Una terza componente della quota, che si somma alle precedenti, dipende dai veicoli in dotazione all'impresa che hanno massa superiore a 6 tonnellate, secondo il seguente schema:

per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton	€. 5,16
per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton	€ 7,75
per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton	€. 10,33

La prova dell'avvenuto versamento della quota relativa all'anno 2017 deve essere conservata dalla impresa per eventuali controlli successivi. Per il calcolo ed eventuali informazioni le sedi territoriali Confartigianato rimangono a vostra completa disposizione. Per chi volesse avvalersi del servizio di versamento telematico della quote invitiamo a prendere contatto al più presto, comunque entro il 15 dicembre, con l'Ufficio Trasporti di Confartigianato per concordare le modalità operative.

**[camporesi@confartigianato.fo.it](mailto:camporesi@confartigianato.fo.it)**